



## TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BARI

n.110/23 VG

n. 4396/2023 Cron.

Il Tribunale per i Minorenni di Bari, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori:

- |                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| 1) Dott. Celeste Calvanese           | Presidente rel.  |
| 2) Dott. Marialuisa Alessio          | Giudice          |
| 3) Dott.ssa Maria Corsignana De Palo | Giudice Onoraria |
| 4) Dott. Paolo Contini               | Giudice Onorario |

**Letti** gli atti relativi alla minore E [REDACTED] figlia di [REDACTED]  
[REDACTED]

**letto** in particolare il ricorso, depositato in data 1 febbraio 2023, con cui il PMM in sede ha chiesto di revocare l'autorizzazione alla permanenza in Italia accordata con decreto del 22.7.2021 al genitore della predetta minore ai sensi dell'art.31 co.3 TUI, a tal fine deducendo che dopo l'adozione del suddetto provvedimento la Questura di Bari con nota del 19.9.2022 aveva comunicato che il padre istante aveva a suo carico condanna alla pena di 32 mesi di reclusione, pronunciata dal Tribunale penale di Littoral e Val de Traves per violazione della legge federale sugli stupefacenti (fatto commesso dall'aprile al 28 settembre 2015) e per cui il suddetto risultava segnalato nella banca dati SIS II come persona inammissibile in area Schengen fino al 15.12.2026;

**letta** la comparsa di costituzione depositata nell'interesse del [REDACTED] con cui si chiede il rigetto del ricorso ed in via riconvenzionale stante la prossima scadenza del titolo di soggiorno a suo tempo autorizzato, riconoscere il diritto all'ingresso ed alla permanenza sul territorio dello Stato Italiano per il periodo di tempo necessario che si stima ragionevole individuare in anni tre e conseguentemente disporre il rilascio in favore dello stesso da parte delle competenti autorità amministrative di un permesso di soggiorno per assistenza al minore abilitante ex art.2 comma 6 D.lgs 5/2007 all'esercizio di attività lavorativa autonoma o subordinata in Italia e convertibile in un permesso di soggiorno per lavoro sussistendone i presupposti; vinte le spese;

**ritenuto** che l'istanza di revoca non sia suscettibile di accoglimento e ciò in quanto la S.C in più occasioni ( si veda Cass. 1563/20) ha avuto modo di chiarire che nel giudizio avente ad oggetto l'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare del minore straniero ex art.31, comma 3, TU Imm., la sussistenza di comportamenti del familiare medesimo incompatibili con il suo soggiorno sul territorio nazionale deve, infatti, esser valutata in concreto e attraverso un esame complessivo della sua condotta, al fine di stabilire, all'esito di un attento bilanciamento, se le esigenze statuali inerenti alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale debbano prevalere su quelle derivanti da gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore, cui la norma conferisce protezione in via primaria; che nella fattispecie in rassegna, il commesso reato in considerazione dell'ormai remota epoca di commissione (2015) e peraltro dell'intervenuta cancellazione del dato presente in banca dati SDI - tant'è che la Questura di Bari ha comunicato che in data 9.2.23 si è proceduto al rilascio del richiesto permesso di soggiorno- (si veda la documentazione prodotta dalla difesa ) non sia idoneo a sovvertire la valutazione compiuta in sede di autorizzazione, essendo comprovato che, quantunque il genitore non si trovi allo stato sul territorio nazionale (non avendo potuto beneficiare dell'autorizzazione concessagli) lavorando nel Regno Unito, continui a rappresentare un punto di riferimento stabile sia sotto il profilo economico che affettivo per la minore che

viene descritta come molto legata ad entrambe le figure genitoriali;<sup>1</sup> che di conseguenza nel caso in esame ove solo uno dei genitori risulti esser irregolare, assuma rilevanza anche la necessità di tutelare la relazione affettiva della minore con entrambi i genitori onde dare concreta attuazione al principio della bigenitorialità, non potendo imporsi alla madre, già radicata da tempo sul territorio nazionale, di rinunciare alla sua permanenza su questo, allontanandosene, così esponendo la minore anch'ella oramai fortemente integrata e peraltro abbisognevole di cure mediche in ragione della grave patologia da cui è affetta, al rischio correlato al trasferimento in altro e diverso contesto di vita;

**ritenuto**, alla luce di quanto sopra, di rigettare l'istanza e, per l'effetto, di confermare il decreto reso in data 22.7.2021 depositato in data 29.7.2021;

**ritenuto**, altresì, di dover disattendere anche la spiegata riconvenzionale con le domande conseguenziali, non essendo ancora venuto a scadenza il precedente titolo;

Ritenuto che le ragioni della decisione consiglino la compensazione delle spese di lite;

**P.Q.M.**

letti gli artt.330 ss. cc, 737 cpc, 31 TUI, sentito il parere del PMM in sede, così provvede in via definitiva:

- 1) rigetta l'istanza in esame e, per l'effetto, conferma il decreto di questo Tribunale reso in data 22.7.21;
- 2) rigetta la spiegata domanda riconvenzionale;
- 3) compensa le spese di lite;
- 4) **manda** alla cancelleria per la comunicazione al PMM in sede, al difensore ed alla Questura di Bari.

Così deciso nella camera di consiglio del 21.06.2023

Il Presidente relatore

DEPOSITATO IN  
CANCELLERIA IL 23-06-2023  
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dot.ssa Maria Cristina IACOBELLIS

<sup>1</sup> “..durante la visita domiciliare la scrivente ha effettuato un colloquio con la minore che è apparsa serena e socievole. [redacted] ha riferito di sentire il papà al telefono tutti i giorni e di esser legata ad entrambi i genitori..” v. relazione del Municipio I del Comune di Bari del 4.4.2023